



COMUNE DI MERI'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI

(Approvato con deliberazione di G.M. n.56 del 02/05/2022)

Art 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14/9/2000).
2. Il Comune di Merì, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma dei buoni pasto elettronici. Non può essere sostituito da indennità, non è cedibile a terzi e non può essere monetizzato. Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 5.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente restituisce tempestivamente la card contenente eventuali buoni pasto non utilizzati.
6. Per poter fruire del buono pasto occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio;
 - b) il dipendente deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a novanta minuti;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. La fascia della pausa pranzo deve iniziare tra le ore 13.30 e le ore 15.00. Al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto del tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato.

Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Le carte elettroniche sono acquistate dall'Ufficio Personale, avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni. Lo stesso Ufficio provvede alla distribuzione delle card ai dipendenti.

Art. 3 – Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore ai centoventi minuti, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta altresì ai dipendenti che effettuano servizio di straordinario, purché autorizzato preventivamente, che raggiunga nell'arco della giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore ai centoventi minuti, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, che raggiunga nel corso della giornata almeno 7 ore complessive nella di lavoro, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore ai centoventi minuti, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
5. Il diritto sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione presenze.
6. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in uscita e in entrata e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo.

Art. 4 – Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.
3. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile.

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve inoltrare formale denuncia alle autorità competenti e avvertire tempestivamente l'Ufficio Personale, il quale procederà a bloccare la tessera. In seguito, sarà concessa nuova carta elettronica con l'accredito dei buoni pasto che risultano non consumati.
2. In caso di deterioramento o smagnetizzazione della carta elettronica, l'Amministrazione procede alla relativa sostituzione.

Art. 6 – Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata tramite accredito sulle carte elettroniche consegnate ai dipendenti.
2. L'Ufficio Personale, tramite il sistema di rilevazione delle presenze, verifica l'effettiva maturazione del diritto ai buoni pasto e, ad avvenuta ricarica, ne dà comunicazione al dipendente richiedente.
3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dalla fornitura delle tessere.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce quanto previsto con delibera di G.M. n. 28 del 11/03/2010 parzialmente modificata con delibera di G.M. n. 111 del 21/11/2017, ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.